

**Audizione presso la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati.
Esame, in sede referente, sulle proposte di legge C. 596, d’iniziativa della deputata D’Orso e
C. 659, d’iniziativa della deputata Varchi, recanti Disposizioni in materia di ordinamento delle
professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale**

28 marzo 2023

Il Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea per Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti (CoNCLEP), organo interno alla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), è composto da 83 Presidenti/Coordinatori di 93 Corsi di studio universitari di primo e secondo livello, distribuiti sul territorio nazionale, finalizzati alla formazione degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti. Oltre a curare la formazione universitaria iniziale e continua degli educatori e dei pedagogisti, favorendo il raccordo tra i presidenti/coordinatori dei corsi di studio universitari e garantendo un regolare confronto tra i corsi di studio in merito ai curricula, alla didattica universitaria, ai tirocini, agli sbocchi professionali esistenti e potenziali, il CoNCLEP ha tra le sue finalità anche quelle di agevolare l’interlocazione dei corsi di studio con le associazioni professionali del settore educativo, i gestori dei servizi educativi, i decisori politici; contribuire al dibattito sul lavoro educativo e sull’efficacia dei servizi, tramite iniziative scientifiche o di monitoraggio, anche formulando e valutando eventuali proposte di legge in tema di professionalità educative; promuovere attività e iniziative atte a tutelare e valorizzare la professionalità degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti.

Nell’adunanza del 24 marzo 2023 l’Assemblea ha espresso un generale apprezzamento per le due proposte di legge sull’istituzione dell’Albo per educatori e pedagogisti. Le proposte hanno il merito di contribuire a mettere ordine in una situazione di disordine, confusione e ambiguità tanto sul piano normativo, nazionale e regionale, quanto sul piano organizzativo e gestionale con riferimento alle logiche e alle procedure con cui vengono amministrate le istituzioni e gestiti i servizi educativi. Una situazione che, come è noto, ha radici lontane nel tempo e che sicuramente ha determinato e continua a determinare non pochi problemi sul piano del reclutamento, della regolamentazione professionale, della contribuzione economica e dell’inquadramento contrattuale degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti. Garantire un sistema di adeguata regolamentazione, di corretto reclutamento e di dignitoso inquadramento contrattuale di questi professionisti significa contribuire a garantire alle persone interventi e servizi educativi di qualità, affidati a personale altamente qualificato, adeguatamente formato dal sistema universitario italiano e da valorizzare anche attraverso organi come quelli degli ordini e degli albi. In questo senso, l’Ordine degli educatori e dei pedagogisti contribuirebbe anche a un rafforzamento della deontologia professionale a ulteriore garanzia della qualificazione dei professionisti, mediante il dialogo e la collaborazione con gli Atenei.

È con questo spirito che il CoNCLEP segnala alcune osservazioni, con l’auspicio che le due proposte vengano armonizzate in modo da farle confluire in una disposizione unica.

Una prima osservazione generale, che riguarda entrambe le proposte, è quella di prevedere, per ragioni organizzative e di efficacia di gestione dei processi, una articolazione degli albi su base regionale, con un Ordine nazionale e relativi ordini regionali. Inoltre, si suggerisce di non

prevedere il tirocinio post-laurea per entrambi i profili ma di immaginare un adeguamento delle modalità di svolgimento del tirocinio attualmente già svolto durante il percorso di formazione universitaria. Come previsto dalle relative Tabelle delle classi di laurea, tra l'altro in corso di aggiornamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, i Corsi di laurea per la formazione degli educatori e dei pedagogisti prevedono lo svolgimento di attività di stage e tirocinio caratterizzanti durante il percorso di formazione. Per esempio, per la formazione degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e del Decreto Ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018, è previsto un cospicuo numero di ore di laboratorio e di tirocinio a frequenza obbligatoria, da svolgersi in contesti specifici per la formazione della relativa figura professionale.

Si raccomanda, inoltre, di non prevedere l'esame di stato. A questo proposito, si consideri che ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 595, la qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante, per cui sarebbe preferibile, per entrambe le professioni, riconoscere valore abilitante all'esame finale di laurea come da normativa vigente.

Si invita ad armonizzare le disposizioni transitorie avendo cura di individuare criteri e modalità di riconoscimento che contemplino le molteplici configurazioni dei reclutamenti previsti per l'assunzione degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti in servizio con contratti sia a tempo indeterminato sia, soprattutto, a tempo determinato.

Si segnalano, infine, alcune osservazioni specifiche.

Con riferimento alla p.d.l. AC 596, si segnala che l'Art. 1 (Funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo) non indica le funzioni dei professionisti di cui trattasi ma gli ambiti del lavoro educativo professionale così come riportati all'art. 1, comma 594 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

A questo proposito, per entrambe le proposte, in vista di una unificazione delle stesse, si suggerisce di rimandare la descrizione delle funzioni professionali esercitate dalle due figure professionali alle rispettive tabelle delle Classi di Laurea Triennali e Magistrali in virtù delle quali tali figure professionali vengono formate. Si tratta, infatti, di molte funzioni, differenziate in base ai contesti e agli ambiti di pertinenza, ai livelli di complessità di azioni e interventi, in un senso che è promozionale ed emancipativo e non compensativo e/o emendativo, difficilmente contemplabili nella loro totalità, anche in ragione del fatto che si riferiscono a processi, quali sono i processi educativi e formativi, che mutano nel tempo col mutare della società e delle esigenze delle persone e dei gruppi.

Con riferimento alla p.d.l. AC 596, all'art. 3, comma 3, lettere e) ed f), si fa esplicito riferimento "alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti e alle attività formative" nonché allo studio, all'attuazione, alla promozione, all'organizzazione e alla valutazione delle attività formative, quindi alla formazione e all'aggiornamento. Al fine di garantire continuità e coordinamento della qualificazione iniziale e in servizio del personale educativo e pedagogico, si segnala la necessità di stabilire che le attività di formazione e di aggiornamento vengano realizzate in accordo e di concerto con le università che ospitano i Corsi di Laurea per la formazione degli educatori e dei pedagogisti. Si ricorda, infatti, che l'attuale sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento dei Corsi di studio universitari stabilito dall'ANVUR, tra le procedure di Assicurazione della Qualità prevede che i singoli Corsi di studio si dotino di un Comitato di Indirizzo (o Consulta delle parti interessate) composto da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, interessati ai servizi

e alle attività dell'Ateneo o che interagiscono a vario titolo con esso. Fra questi, l'Ordine rivestirebbe un ruolo importante e ne deriverebbe una collaborazione nell'ottica della reciprocità di interessi.

Con riferimento alla p.d.l. AC 659 all'Art. 2, comma 3, si suggerisce di indicare con precisione le Classi di Laurea abilitanti alla professione di pedagista, in analogia con quanto indicato all'art. 4, comma 3, con riferimento ai requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico. Per entrambe le figure professionali si suggerisce di indicare i titoli di accesso previsti dall'art. 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Presidente

